Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 24 settembre 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1970, n. 677.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una donazione.

N. 677. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1970, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta con atto n. 46569 di rep. e n. 19886 fasc. del 30 gennaio 1957 a rogito notaio dott. Giovanni Ghione (iscritto al collegio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino), dalla signora Bergero (o Bargero) Cecilia fu Giuseppe, vedova del signor Balma Tivola Alfredo, nata a Torino, ove risiede, e dal figlio Balma Tivola Giovanni Maria (o Giovanni Mario) fu Alfredo, nato a Torino, ove risiede.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 99. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1969.

Approvazione del 3° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 20 settembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1917, registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 5028, col quale venne approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Perugia;

Visto il regio decreto 23 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1937, registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 196, col quale venne approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia suddetta;

Visto il regio decreto 18 gennaio 1949, n. 2711, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1949, registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 84, con cui venne approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della stessa provincia;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1968, numero 3621/(67), col quale fu disposta la pubblicazione dello schema del terzo elenco suppletivo sempre della provincia di Perugia;

Visti gli atti dell'esperita istruttoria durante la quale avverso l'iscrizione, nel suddetto elenco, delle sorgenti « Scentelle » e « Ponte Canale » è stata presentata, in data 24 agosto 1968, opposizione da parte della ditta Fiorelli Natale per far presente e per chiedere:

che il comune di Cerreto di Spoleto, all'atto della captazione delle citate sorgenti, utilizzate a scopo potabile, si impegnò alla costruzione di una condotta per l'adduzione di una parte dell'acqua della sorgente Scentelle all'abitato del comune stesso, nonchè a garantirle lo sfruttamento per uso irriguo del supero della sorgente Fonte Canale;

che, al fine di garantirsi dei diritti come sopra configurati, sia da non dichiararsi la demanialità di dette sorgenti o, in via subordinata, sia inserita nell'apposito elenco, riserva a suo favore;

Ritenuto che detta opposizione non può ritenersi valida in quanto le acque delle sorgenti Scentelle e Fonte Canale, essendo state utilizzate per l'alimentazione di acquedotti civili, hanno acquistato attitudine ad usi di pubblico generale interesse e pertanto, a norma dello art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, tali acque sono da classificare fra quelle pubbliche;

che, comunque, l'uso delle acque stesse, richiesto dal reclamante in base ad accordi a suo tempo stipulati con il comune di Cerreto di Spoleto, potrà essere ottenuto richiedendo il riconoscimento del diritto a tale uso oppure la sanatoria dell'uso stesso;

Ritenuto che pertanto detta opposizione va respinta;

Visti gli articoli 1 e 103 del citato testo unico di leggi sulle acque e sugl'impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1242 del 24 luglio 1969;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinta l'opposizione di cui è cenno nel presente decreto, è approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Perugia, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente, che è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1969

SARAGAT

NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1970
Registro n. 1 *Lavori pubblici, foglio n.* 356

3° Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Perugia

N. d'ord 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
168	Fosso Vetorno - Inf. 151	Fosso Chiascio	Fossato di Vico	Dallo sbocco sino alle sue origini comprese tutte le sorgenti che lo alimentano ed i due rami che vengono da monte Pratiosso e monte della Rocca. In sostituzione della dizione già contemplata per lo stesso fosso nell'elenco principale approvato con decreto luogotenenziale 20 settembre 1917, n. 2619.
171	Rio di Fossato - Inf. 170	Fosso Sciola	Fossato di Vico	Dallo sbocco alle sue origini comprese tutte le sorgenti che lo alimentano in parte captate dal comune di Fossato di Vico per uso potabile. In sostituzione della dizione già contemplata per lo stesso fosso nell'elenco principale approvato con decreto luogotenenziale 20 settembre 1917, n. 2619.
175	Fosso Feo - Inf. 174	Torrente Rasina	Gualdo Tadino	Dallo sbocco fino alle sue origini compresa la sorgente S. Marzio già captata dal comune di Gualdo Tadino per uso potabile e tutte le altre che lo alimentano. In sostituzione della dizione già contemplata per lo stesso fosso nell'elenco principale approvato con decreto luogotenenziale 20 settembre 1917, n. 2619.
214	Fosso delle Moie (o di S. Severo) - Inf. 202	Torrente Marroggia (Timia)	Spoleto	Dallo sbocco fino ai luoghi di origine dei due rami che scendono da nord e da sud di Terzo San Severo, comprese tutte le sorgenti che lo alimen-

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
				tano, in parte già captate per uso potabile e le polle minori. Le principali sorgenti sono chiaramente indicate nella carta al 25.000 dell'I.G.M. In sostituzione della dizione già contemplata per lo stesso fosso nell'elenco principale approvato con decreto luogotenenziale 20 settembre 1917, n. 2619.
219	Fosso di Caciolfo - Inf. 218	Torrente Tatarena	Spoleto	Dallo sbocco fino ai luoghi di origine nei vari rami in cui si divide, comprese tutte le sorgenti che lo alimentano, in parte, già captate per uso potabile e le polle minori che nascono nelle vicinanze di Montemartano, anche se riassorbite dal materasso detritico del terreno circostante. Le principali sorgenti sono chiaramente indicate nella carta al 25.000 dell'I.G.M. In sostituzione della dizione già contemplata per lo stesso fosso nell'elenco principale approvato con decreto luogotenenziale 20 settembre 1917, n. 2619.
221	Fosso di Rovicciano - Inf. 218	Torrente Tartarena	Spoleto - Castel Ritaldi - Trevi	Dallo sbocco fino ai luoghi di origine nei vari rami in cui si divide, comprese tutte le sorgenti che lo alimentano in parte già captate per uso potabile e le polle minori che nascono nelle vicinanze di Montemartano, anche se riassorbite dal materasso detritico del terreno circostante. Le principali sorgenti sono chiaramente indicate nella carta al 25.000 dell'I.G.M. In sostituzione della dizione già contemplata per lo stesso fosso nell'elenco principale approvato con decreto luogotenenziale 20 settembre 1917, n. 2619.
288	Torrente Tescino di Terni - Inf. 281	Fosso Nera	Spoleto - Terni	Dal confine di provincia ai luoghi di origine compresi tutti gli apporti derivanti dai vari tributari sfocianti nel tratto tra l'abitato di Strettura e le origini, comprese altresì tutte le sorgenti che li alimentano. In sostituzione della dizione già contemplata per lo stesso fosso nell'elenco principale approvato con decreto luogotenenziale 20 settembre 1917, n. 2619.
456	Fossi del Moro e Fossato - Inf. 315	Fosso Vorga	Monteleone di Spoleto	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti denominate « Le Vene » in parte già captate dal comune di Monteleone di Spoleto per uso potabile del capoluogo e tutte le altre che lo alimentano.
457	Fossi delle Scentelle e di S. Angelo - Inf. 294	Fosso Vigi	Cerreto di Spoleto	Dallo sbocco alle origini comprese tutte le sorgenti che li alimentano in parte captate dal comune di Cerreto di Spoleto per uso potabile.
458	Fossi di Vallerico e delle Catacombe - Inf. 294	Fosso Vigi	Cerreto di Spoleto	Dallo sbocco alle origini comprese tutte le sorgenti che li alimentano in parte captate dal comune di Cerreto di Spoleto per uso potabile.
459	Fosso Sanguinone - Inf. 181	Torrente Tescio	Assisi	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti captate dal comune di Assisi per uso potabile.

(8873)

Visto, *il Ministro*: NATALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1970.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del M/P « Zirconio ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1962, riportato nel Giornale ufficiale - annata 1962 - dispensa n. 14 (supplemento), con il quale il M/P « Zirconio » venne iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato, con decorrenza 19 febbraio 1962;

Considerato lo stato attuale della nave, e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 4458 del 28 aprile 1970 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il M/P « Zirconio », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 30 aprile 1970.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1970

SARAGAT

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1970
Registro n. 17 *Difesa, foglio n.* 199

(8892)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1970.

Istituzione della sezione di archivio di Stato di Termini Imerese.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 2 della legge 17 dicembre 1962, n. 1863;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Su conforme parere del Consiglio superiore degli archivi;

Decreta:

E' istituita in Termini Imerese una sezione di archivio di Stato a decorrere dal 1° agosto 1970.

Il direttore generale degli archivi di Stato è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 luglio 1970

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1970
Registro n. 22 *Interno, foglio n.* 172

(8952)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Poggiardo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lecce per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 luglio 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio comunale di Poggiardo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Poggiardo (Lecce);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse perchè, per la sua originaria bellezza e composizione naturale, caratterizzata da macchie verdi, essenze locali e numerose e particolari sorgenti d'acqua, costituisce un quadro panoramico di grande suggestività nonchè, per gli antichi resti monumentali, un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Poggiardo (Lecce) — come sotto specificata — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Confini:

a *nord* ed *ovest*: con la rimanente parte del territorio comunale di Poggiardo;

a *sud*: con i territori comunali di Ortelle e S. Cesarea Terme;

ad *est*: con il territorio comunale di Minervino di Lecce.

Poligonali:

Tratto *A-B*: parte dal confine comunale di Poggiardo con Minervino di Lecce a quota 124 in località Brunitta sulla strada Cocumola-Vaste prosegue verso sud-ovest lungo detta strada attraversando la località Chiusura Nuova-S. Andrea-S. Barbara-Acqua D'Elia, fino a raggiungere e lambire il centro abitato di Vaste che vi rimane esclusa secondo ampiezza della perimetrazione proposta ed approvata dal consiglio comunale di Poggiardo in virtù della legge 6 agosto 1967, n. 765, prosegue verso sud fino al limite del territorio al km. 42 della strada statale Vaste-Diso.

Tratto *B-A*: dal predetto km. 42 della statale Poggiardo-Diso prosegue lungo il confine comunale del territorio di Ortelle, prosegue lungo il territorio comunale di S. Cesarea Terme e segue verso nord sul confine del territorio comunale di Minervino di Lecce fino ad incontrare la quota 124 del predetto punto *A*.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Poggiardo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 18 agosto 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Lecce

L'anno millenovecentosessantotto, il giorno 23 luglio, alle ore 12 in Lecce nella sala delle adunanze dell'amministrazione provinciale, previa regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce per discutere il seguente argomento posto all'ordine del giorno diramato con raccomandata n. 186 del 17 luglio 1968.

POGGIARDO: Vincolo panoramico di parte del territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione passa quindi a delimitare la zona da sottoporre a vincolo, zona che rimane contraddistinta sulla cartografia allegata con largo tratteggio in rosso e segnata dai confini seguenti e dalle poligonali appresso indicate:

Confini:

a *nord* ed *ovest*: con la rimanente parte del territorio comunale di Poggiardo;

a *sud*: con i territori comunali di Ortelle e S. Cesarea Terme;

ad *est*: con il territorio comunale di Minervino di Lecce.

Poligonali:

Tratto *A - B*: parte dal confine comunale di Poggiardo con Minervino di Lecce a quota 124 in località Brunitta sulla strada Cocumola-Vaste prosegue verso sud-ovest lungo detta strada attraversando la località Chiusura Nuova-S. Andrea-S. Barbara-Acqua d'Elia, fino a raggiungere e lambire il centro abitato di Vaste che vi rimane esclusa secondo ampiezza della perimetrazione proposta ed approvata dal consiglio comunale di Poggiardo in virtù della legge 6 agosto 1967, n. 765, prosegue verso sud fino al limite del territorio al km. 42 della strada statale Vaste-Diso.

Tratto *B - A*: dal predetto km. 42 della statale Poggiardo-Diso prosegue lungo il confine comunale del territorio di Ortelle - prosegue lungo il territorio comunale di S. Cesarea Terme e segue verso nord sul confine del territorio comunale di Minervino di Lecce fino ad incontrare la quota 124 del predetto punto *A*.

Per quanto sopra, la commissione delibera all'unanimità di includere nell'elenco delle bellezze di insieme della provincia di Lecce, a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la parte del territorio comunale di Poggiardo, così come tratteggiato in rosso e delimitato nell'acclusa cartografia che è parte integrante del presente verbale, fatto esclusione del centro abitato di Vaste per l'ampiezza della perimetrazione proposta ed approvata dal consiglio comunale di Poggiardo in virtù della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Propone che il territorio comunale di Poggiardo per la parte descritta, delimitata e specificata nelle premesse, venga dichiarato di notevole interesse pubblico e assoggettato ai vincoli e alle norme della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del relativo regolamento di attuazione 3 giugno 1940, n. 1357, quale bellezza naturale di insieme a termine dell'art. 1 della legge 1497, commi terzo e quarto.

(*Omissis*).

(8870)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1970.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1954, con il quale l'avv. cav. lav. Carlo Cavalli venne nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta camera, dato il periodo trascorso dalla loro nomina e tenuto conto dei mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Foggia;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia è sciolta.

Art. 2.

Il sig. Giovanni Sacco è nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia in sostituzione dell'avvocato cav. lav. Carlo Cavalli.

Art. 3.

Il prefetto di Foggia, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560 e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, disporrà i provvedimenti necessari per la ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(9139)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 16 settembre 1970:

Ferraiuolo Gaetano, notaio residente nel comune di Bovino, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Roccamonfina, distretto notarile di S. Maria Capua Vetere.

Capo Cesare Augusto, notaio residente nel comune di Seminara, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Carinola, distretto notarile di S. Maria Capua Vetere.

(9029)

Con decreto ministeriale 16 settembre 1970:

Luzzio Mariano, notaio residente nel comune di Montemaggiore Belsito, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Termini Imerese.

Formica Franco, notaio residente nel comune di Poggio Imperiale, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di San Sepolcro, distretto notarile di Arezzo.

Giorgi Oscar, notaio residente nel comune di Cortona, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Foiano della Chiana, stesso distretto.

Sanna Renzo, notaio residente nel comune di Notaresco, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Montorio al Vomano, stesso distretto.

D'Ambrosio Nicola, notaio residente nel comune di Rosciano, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Pescara, stesso distretto.

Motta Giuseppe, notaio residente nel comune di Montanaro, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino.

Ricciotti Giovanni Battista, notaio residente nel comune di Condove, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Venaria, stesso distretto.

Roncaglione Elio, notaio residente nel comune di Candia Lomellina, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Robbio, stesso distretto.

Varcaccio Garofalo Plinio, notaio residente nel comune di Rionero in Vulture, distretto notarile di Melfi, è trasferito nel comune di San Valentino Torio, distretto notarile di Salerno.

(9031)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

La specialità medicinale di cui alla riga 32 dell'elenco ufficiale delle specialità medicinali nazionali ed estere registrate durante il semestre 1° gennaio-30 giugno 1970, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 13 agosto 1970, deve intendersi denominata Rovamicina (serie) 12 compresse da mg. 500 — anzichè Farmalabor, come erroneamente indicato — registrata a nome della ditta Farmalabor, erroneamente omessa nell'elenco suddetto.

(8962)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica Palata Reno, con sede in Bologna

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 6699, in data 7 settembre 1970, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica Palata Reno, con sede in Bologna, deliberate dal consiglio dei delegati in data 21 aprile 1970.

(8757)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di arte mineraria presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di arte mineraria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9191)

Vacanza delle cattedre di istituzioni di fisica teorica e di biologia molecolare presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli sono vacanti la cattedra di istituzioni di fisica teorica e la cattedra di biologia molecolare, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9203)

Vacanza della seconda cattedra di chimica fisica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna, è vacante la seconda cattedra di chimica fisica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9200)

Vacanza della cattedra di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia, è vacante la cattedra di diritto amministrativo, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9201)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castel Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1970, il comune di Castel Sant'Angelo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.953.635 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8979)

Autorizzazione al comune di Cinisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1970, il comune di Cinisi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.304.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8980)

Autorizzazione al comune di Cittaducale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1970, il comune di Cittaducale (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.596.850 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8981)

Autorizzazione al comune di Cittareale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1970, il comune di Cittareale (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.182.475 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8982)

Autorizzazione al comune di Concerviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1970, il comune di Concerviano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.026.079 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8983)

Autorizzazione al comune di Contigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1970, il comune di Contigliano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.445.800 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8984)

Autorizzazione al comune di Fossombrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1970, il comune di Fossombrone (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 240.404.625 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8985)

Autorizzazione al comune di Grazzanise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1970, il comune di Grazzanise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.701.695 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8986)

Autorizzazione al comune di Isole di Tremiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1970, il comune di Isole di Tremiti (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.274.895 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8987)

Autorizzazione al comune di Longone Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1970, il comune di Longone Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.636.103 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8988)

Autorizzazione al comune di Maiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1970, il comune di Maiolo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.110.800 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8989)

Autorizzazione al comune di Mondolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1970, il comune di Mondolfo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.594.900 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8990)

Autorizzazione al comune di Monteciccardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1970, il comune di Monteciccardo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.333.760 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8991)

Autorizzazione al comune di Monte San Giovanni in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1970, il comune di Monte San Giovanni in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.162.125 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8992)

Autorizzazione al comune di Montegrimano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1970, il comune di Montegrimano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.915.221 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8993)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 31 gennaio 1969 al 7 febbraio 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1098/68, 1389/68, 24/69, 85/69, 96/69 e 183/69 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 % .	1,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Spagna	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- gli altri paesi terzi	2,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona A (4)	2,00
	- gli altri paesi terzi	4,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 21 %	22,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 %	54,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B, C (4) ed il Giappone	23,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	11,75
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B, C (4) ed il Giappone	23,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	34,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	42,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	44,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	57,50
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, diversi dal siero di latte, conservati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	54,50

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
04-02-A-III-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45%	62,50
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5%	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5% e inferiore o uguale all'11%	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11% e inferiore o uguale al 17%	0,2850 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17% e inferiore o uguale al 25%	0,3450 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25% e inferiore o uguale al 27%	0,4200 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27% e inferiore o uguale al 41%	0,4400 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41%	0,5750 (2) per kg
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6,9% ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15%	
	per le esportazioni verso:	
	- la Birmania	6,25 (3)
	- gli altri paesi terzi	4,25 (3)
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9% e inferiore o uguale al 9,5% ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15% .	11,00 (3)
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere detti « latte in blocchi », aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11% ed aventi tenore in sostanza secca lattica superiore al 45% in peso .	0,2700 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 9,5% e inferiore o uguale al 21% ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15% . .	0,1100 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21% e inferiore o uguale al 39% . . .	0,3000 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39% e inferiore o uguale al 45%	0,5450 (2) per kg
04.02-B-II-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45%	0,6250 (2) per kg
ex 04.03-A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82%	
	per le esportazioni verso:	
	- il Regno Unito . .	108,40
	- i paesi della zona A (4) . .	130,00
	- l'Algeria e il Marocco . . .	142,00
	- gli altri paesi terzi	133,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/CEE (5) . .	130,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98% .	162,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 99,5% .	174,00
ex 04.04-A-II	Formaggi Emmental e Gruyère, diversi da quelli della sottovoce 04.04-A-I	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria ed il Liechtenstein . .	25,00
	- gli Stati Uniti d'America e la Spagna .	38,00
	- gli altri paesi terzi	43,00
ex 04.04-C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort	30,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33% in peso	10,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 38 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20 %	27,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 43 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 40 %	43,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 46 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 55 %	54,00
ex 04.04-E-I	Formaggi Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli espressamente nominati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 50 %	
	per le esportazioni verso:	
•	- la Svizzera	40,00
	- gli altri paesi terzi	50,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione di almeno 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	76,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione inferiore a 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	68,00
ex 04.04-E-I-b) 2	Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44 % in peso della sostanza secca	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- gli altri paesi terzi	46,00
ex 04.04-E-I-b) 3	Formaggi Butterkäse, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel - en kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli espressamente nominati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 67 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- il Regno Unito	44,36
	- la Spagna	35,22
	- gli Stati Uniti d'America	33,56
	- l'Australia	43,00
	- il Giappone	61,00
	- Portorico	46,00
	- gli altri paesi terzi	49,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.

L'importo della restituzione per 100 Kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 91,30.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 91,30.

(4) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Ciad, Togo.
ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.
ZONA C: Paesi asiatici all'est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situati tra il 60° e il 180° meridiano, all'esclusione dell'Australia, della Nuova Zelanda e del Giappone.
ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

(5) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:
a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;
b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);
c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7560)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 182

Corso dei cambi del 23 settembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	625 —	624,20	624,35	624,43	624,20	625,05	624,10	624.43	625 —	624,25
Dollaro canadese	616,90	615,70	614,26	614,35	614,90	616,90	614,20	614.35	616,90	616,50
Franco svizzero	145,13	144,80	144,78	144,86	144,70	145,14	144,78	144,86	145,13	144,80
Corona danese .	83,33	83,23	83,30	83,275	83,10	83,33	83,23	83.275	83,33	83,30
Corona norvegese .	87,44	87,34	87,40	87,39	87,40	87,44	87,35	87.39	87,44	87,40
Corona svedese .	120,26	120,10	120,25	120,22	119,90	120,25	120,165	120.22	120,26	120,20
Fiorino olandese .	173,71	173,51	173,58	173,57	173,50	173,71	173,51	173,57	173,71	173,50
Franco belga..	12,59	12,58	12,5850	12,583	12,58	12,59	12,578	12,583	12,59	12,59
Franco francese	113,15	113,05	113,18	113,085	113 —	113,15	113,06	113,085	113,15	113,05
Lira sterlina . . .	1491,60	1490,20	1490,75	1490,70	1489 —	1491,60	1489,80	1490,70	1491,60	1490 —
Marco germanico .	172,12	171,92	172,92	172 —	171,80	172,12	171,97	172 —	172,12	171,95
Scellino austriaco .	24,20	24,18	24,1750	24,185	24,20	24,20	24,1775	24,185	24,20	24,20
Escudo portoghese	21,83	21,79	21,80	21,825	21,80	21,85	21,82	21,825	21,83	21,80
Peseta spagnola	8,98	8,94	8,9650	8,979	8,90	8,98	8,9775	8,979	8,98	8,97

Media dei titoli del 23 settembre 1970

Rendita 5 % 1935	97,60
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,40
» 3,50 % (Ricostruzione)	79,275
» 5 % (Ricostruzione) . .	86,425
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,525
» 5 % (Città di Trieste)	86,325
» 5 % (Beni esteri) .	83,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,70
» 5,50 % » » 1968-83	81,75
» 5,50 % » » 1969-84	88,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	96,65
» » » 5,50 % 1976 .	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,325
» » » 5,50 % 1977 .	99,675
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,925
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,75
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,475
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,90
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,80
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	89,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,55
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	96,30

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 settembre 1970

Dollaro USA . .	624,265
Dollaro canadese .	614,275
Franco svizzero .	144,82
Corona danese . .	83,252
Corona norvegese .	87,37
Corona svedese	120,192
Fiorino olandese	173,54
Franco belga	12,582
Franco francese	113,07
Lira sterlina .	1490,255
Marco germanico	171,981
Scellino austriaco	24,182
Escudo portoghese	21,828
Peseta spagnola	8,97

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 1° febbraio 1936, n. 2369/R/Gab. con cui alla signora Duml Kaser Marianna di Giovanni, nata a San Francesco di Fierozzo il 10 agosto 1914, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Casari;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 27 dicembre 1967 dalla signora Casari Grünfelder Emma in Tscholl, nata a Luson il 27 settembre 1932, figlia della predetta, in atto residente a Luson, frazione Pezzè n. 31;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966 con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 1° febbraio 1936, n. 2369/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Casari Grünfelder Emma in Tscholl, nata a Luson il 27 settembre 1932, residente a Luson, frazione Pezzè, 31, viene ripristinato nella forma tedesca di Kaser Grünfelder.

Il sindaco del comune di Luson provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 26 agosto 1970

Il vice commissario del Governo: MASCI

(8643)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorsi a posti di operaio qualificato di 2ª categoria nel ruolo degli operai permanenti

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1969 che determina la pianta organica degli operai del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Tenuto conto dei posti spettanti agli appartenenti alle categorie aventi diritto all'assunzione obbligatoria di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo degli operai di 2ª categoria;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio qualificato di 2ª categoria nel ruolo degli operai permanenti:

a due posti di elettricista;
a tre posti di giuntista telefonico;
a due posti di litografo disegnatore;
ad un posto di tipografo;
ad un posto di infermiere;
a due posti di falegname;
a tre posti di pittore;
a due posti di tappezziere;
ad un posto di idraulico;
ad un posto di muratore;
ad un posto di fabbro fucinatore;
ad un posto di vetraio;
a due posti di legatore di libri;
ad un posto di giardiniere;
a dieci posti di guardiano.

I concorsi si effettueranno mediante esperimento pratico.

Un terzo dei posti di giuntista telefonico, di pittore e di guardiano è riservato ai salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale.

Art. 2.

Per l'ammissione a detti concorsi sono prescritti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 od agli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;
3) aver conseguito la licenza di 5ª elementare;
4) idoneità fisica al lavoro ed al servizio continuativo;
5) buona condotta;
6) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;
7) non essere stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione;
8) aver ottemperato alle leggi del reclutamento militare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito al successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione a ciascun concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero della agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;
2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 35° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;
4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi; i candidati a più di un concorso dovranno presentare domande separate;
5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;
6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e i procedimenti penali eventualmente pendenti;
9) gli eventuali servizi prestati presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;
10) la propria residenza ed il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda o, per coloro che si trovino all'estero, dalla autorità consolare; la firma della autorità consolare dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di reparto.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il termine stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal secondo comma e quelle mancanti della autenticazione della firma.

Art. 4.

Il limite massimo di 35 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficino delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi comprendendo tra essi i figli caduti in guerra;

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per servizio, per gli invalidi civili, per gli invalidi del lavoro, per gli orfani e le vedove di guerra, di caduti per causa di servizio e di caduti sul lavoro, per i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1936 al 9 agosto 1944.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) ed al comma precedente sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Gli aspiranti ammessi ai concorsi dovranno sostenere un esperimento pratico, consistente in un saggio di lavoro inteso ad accertare la loro capacità professionale nel mestiere per il quale concorrono, alla presenza di una commissione esaminatrice.

La commissione esaminatrice del concorso esprimerà il proprio giudizio sulla idoneità dei candidati assegnando a ciascuno di essi un punto di merito espresso in ventesimi.

L'esperimento pratico non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno 14/20; esso si svolgerà nella sede e nei giorni che saranno fissati dalla commissione esaminatrice e che verranno comunicati ai singoli candidati mediante apposito avviso almeno quindici giorni prima del suo inizio.

Per essere ammessi a sostenere l'esperimento pratico i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

Espletato l'esperimento pratico, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La commissione esaminatrice verrà costituita con successivo decreto ministeriale. Essa sarà composta da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata e con funzioni di presidente, da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata e da un esperto, qualificato, nel mestiere relativo a ciascun concorso.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato con qualifica non inferiore a segretario.

Art. 6.

Le graduatorie dei vincitori saranno formate con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

A tal fine i candidati che abbiano superato l'esperimento dovranno far pervenire al Ministero entro quindici giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito i documenti all'uopo prescritti dalle vigenti disposizioni, che verranno indicati nella lettera stessa.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità dei procedimenti seguiti verranno approvate le graduatorie di merito e dichiarati i vincitori di ciascun concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in ruolo.

Le graduatorie di merito, le graduatorie dei vincitori e quelle degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 7.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo i documenti all'uopo prescritti dalle vigenti disposizioni e che saranno indicati nella lettera d'invito di cui sopra, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui all'articolo precedente;

2) titolo di studio originale o copia debitamente autenticata;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante a svolgere in modo continuativo ed incondizionato le mansioni relative al mestiere per il quale concorre; il certificato dovrà altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica incondizionata a fornire le prestazioni specifiche del mestiere al quale concorre.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed invalidi per servizio o civili o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, a' sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo allo svolgimento della attività connessa con il mestiere per il quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 8.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli operai che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1969

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1970
Registro n. 11, *foglio n.* 66

(8760)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neurochirurgia

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;
Visto l'art. 5 del decreto stesso;
Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;
Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;
Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 22 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neurochirurgia, è costituita come segue:

Presidente:

Di Stefano dott. Gaetano, ispettore generale medico.

Componenti:

Conforti dott. prof. Paolo, direttore dell'istituto di neurochirurgia dell'Università di Messina;
Brizzi dott. Riccardo, primario degli ospedali riuniti di Parma;
Ruggiero dott. Giovanni, primario dell'ospedale maggiore di Bologna;
Cirenei dott. Anacleto, primario del Policlinico Umberto I di Roma.

Segretario:

Caruso dott. Antonino, direttore di divisione.

Art. 2.

L'esame nazionale a primario di neurochirurgia si svolgerà a Roma il giorno 28 settembre 1970 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi dell'amministrazione dello Stato, richiamato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1970
Registro n. 9, *foglio n.* 56

(9104)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistenti di endocrinologia per il Lazio, Abruzzi e Sardegna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;
Visto l'art. 5 del decreto stesso;
Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;
Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;
Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 22 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistenti di endocrinologia per il Lazio, Abruzzi e Sardegna, è costituita come segue:

Presidente:

Viola dott. Vincenzo, medico provinciale capo.

Componenti:

Buonomo dott. prof. Lorenzo, direttore dell'istituto di clinica medica generale e terapia medica dell'Università di Bari;
Salotto dott. Berardo, primario dell'ospedale civile P. F. Calvi, Noale (Venezia);
Cacciari dott. Carlo, primario dell'ospedale maggiore di Bologna;
Pinto dott. Albino, primario degli ospedali riuniti di Napoli.

Segretario:

Berni dott. Franco, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

L'esame regionale per il Lazio, Abruzzi e Sardegna ad assistenti di endocrinologia si svolgerà a Roma il giorno 26 settembre 1970 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi dell'amministrazione dello Stato, richiamato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1970
Registro n. 9, *foglio n.* 73

(9102)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di medicina del lavoro per la Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 22 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di medicina del lavoro per la Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, è costituita come segue:

Presidente:

Eboli dott. Vincenzo, medico provinciale capo.

Componenti:

Vigliano dott. prof. Enrico, direttore dell'istituto di medicina del lavoro dell'Università di Torino;

Rodari dott. Tomaso, primario dell'ospedale dei poveri infermi di Borgosesia (Vicenza);

Giampalmo dott. Vittorio, primario degli ospedali civili di Genova;

Parodi dott. Vincenzo, primario dell'ospedale S. Martino degli ospedali civili di Genova.

Segretario:

Pitidis dott. Magda nata Fossati, consigliere di 1ª classe

Art. 2.

L'esame regionale ad assistente di medicina del lavoro per la Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, si svolgerà a Roma il giorno 26 settembre 1970 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi dell'amministrazione dello Stato, richiamato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1970
Registro n. 9, foglio n. 49

(9103)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di chirurgia toracica

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 22 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di chirurgia toracica, è costituita come segue:

Presidente:

Prozzo dott. Ennio, medico provinciale capo.

Componenti:

Tagarello dott. prof. Pietro, direttore dell'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università di Bologna;

Montanari dott. Giorgio, primario dell'ospedale G. Ceccarini di Riccione (Forlì);

Mazzarella Farao dott. Oreste, primario dell'ospedale S. Filippo degli ospedali riuniti di Roma;

Scirè dott. Filippo, primario dell'ospedale Benefratelli di Palermo.

Segretario:

Gioia dott. Marino, direttore di divisione.

Art. 2.

L'esame regionale ad assistente di chirurgia toracica si svolgerà a Roma il giorno 29 settembre 1970 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi dell'amministrazione dello Stato, richiamato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1970
Registro n. 9, foglio n. 66

(9105)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad ispettore sanitario per la Sardegna

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decrèto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dèi nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 3 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad ispettore sanitario per la Sardegna, è costituita come segue:

Presidente:

Pintus dott. prof. Lucio, ispettore generale medico.

Componenti:

Grosso dott. prof. Enea, direttore dell'istituto di igiene della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari;

Brandimarte dott. Luigi, direttore sanitario dell'ospedale generale provinciale « A. Murri di Fermo » (Ascoli Piceno);

Prada dott. Luigi, direttore sanitario dell'ospedale civile di Vimercate;

De Farris dott. Luigi, direttore sanitario dell'ospedale civile di Caserta.

Segretario:

Pallotta dott. Mirella, consigliere di 2ª classe.

Art. 2.

L'esame regionale ad ispettore sanitario per la Sardegna si svolgerà a Cagliari il giorno 29 settembre 1970 nel luogo che sara comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi dell'amministrazione dello Stato, richiamato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1970
Registro n. 9, *foglio n.* 51

(9106)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di medicina del lavoro per la Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi, Sardegna, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 22 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di medicina del lavoro, per la Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi, Sardegna, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, è costituita come segue:

Presidente:

Colómbini dott. Marino, medico provinciale capo.

Componenti:

Salvino dott. prof. Michele, direttore dell'istituto di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica dell'Università di Pavia;

Rosano dott. Vito, primario dell'ospedale civile G. Iazzolino, di Vibo Valentia (Catanzaro);

Coluccia dott. Lucio, primario dell'ospedale civile G. Cascione di S. Cesario (Lecce);

Nocca dott. Gianfranco, primario dell'ospedale civile F. S. di Nogara (Verona).

Segretario:

Pallotta dott. Mirella, consigliere di 2ª classe.

Art. 2.

L'esame regionale ad assistente di medicina del lavoro per la Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi, Sardegna, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, si svolgerà a Roma il giorno 30 settembre 1970, ore 8,30, nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi dell'amministrazione dello Stato, richiamato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1970
Registro n. 9, *foglio n.* 47

(9107)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad ispettore sanitario per il Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;
Visto l'art. 5 del decreto stesso;
Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;
Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;
Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 3 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad ispettore sanitario per il Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, è costituita come segue:

Presidente:
Gaviano dott. Luigi, medico provinciale capo.

Componenti:
Giovanardi dott. prof. Augusto, direttore dell'istituto di igiene della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano;
Travaglini dott. Marco, direttore sanitario dell'ospedale civile di Viterbo;
Buriani dott. Gianfranco, direttore sanitario dell'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena;
Fonzi dott. Salvatore, direttore sanitario del centro traumatologico ortopedico di Napoli.

Segretario:
Camera dott. Andrea, direttore di divisione.

Art. 2.

L'esame regionale ad ispettore sanitario si svolgerà a Padova il giorno 30 settembre 1970 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi dell'amministrazione dello Stato, richiamato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1970
Registro n. 9, foglio n. 53

(9108)

Convocazione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per la sessione di esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero.

La commissione costituita con decreto del Ministro per la sanità in data 11 maggio 1970 in esecuzione del disposto dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, si riunisce il giorno 28 settembre 1970 alle ore 11 presso il Ministero della sanità - Direzione generale ospedali, per effettuare le operazioni di sorteggio:

dei nominativi dei primari ospedalieri di ruolo e dei professori universitari di ruolo o fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia quali componenti delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità a primario, aiuto ed assistente ospedaliero.

(9215)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorsi pubblici, per titoli e per esami, a novanta posti di assistente tisiologo, a dieci posti di assistente ortopedico, a quattordici posti di assistente pediatra, ad otto posti di medico laboratorista, a sette posti di medico radiologo e ad un posto di medico anestesista.

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli e per esami, presso le istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

a novanta posti di assistente tisiologo, categoria direttiva, ruolo « medici tisiologi »;
a dieci posti di assistente ortopedico, categoria direttiva, ruolo « medici specialisti in ortopedia »;
a quattordici posti di assistente pediatra, categoria direttiva, ruolo « medici specialisti in pediatria »;
ad otto posti di medico laboratorista, categoria direttiva, ruolo « medici specialisti di laboratorio »;
a sette posti di medico radiologo, categoria direttiva, ruolo « medici specialisti di radiologia »;
ad un posto di medico anestesista, categoria direttiva, ruolo « medici specialisti di anestesiologia ».

Limitatamente ai concorsi a novanta posti di assistente tisiologo, a quattordici posti di assistente pediatra e a dieci posti di assistente ortopedico il 50 per cento dei posti a concorso è riservato al personale sanitario in servizio presso le istituzioni sanitarie dell'istituto alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi stessi.

I posti riservati che non potranno essere attribuiti al personale di cui sopra saranno conferiti agli altri concorrenti secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Ai concorsi predetti possono partecipare coloro che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore ai 35 anni, salvo le elevazioni di legge;
b) buona condotta morale e civile.

L'istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

c) cittadinanza italiana;
d) godimento dei diritti politici;
e) avere ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;
f) idoneità fisica a prestare servizio presso le istituzioni sanitarie;
g) laurea in medicina e chirurgia;
h) abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;
i) iscrizione al relativo albo professionale.

Inoltre, i candidati al concorso a dieci posti di assistente ortopedico dovranno risultare in possesso della specializzazione o libera docenza in ortopedia; i candidati al concorso a quattordici posti di assistente pediatra della specializzazione o libera docenza in pediatria; i candidati al concorso a sette posti di medico radiologo della specializzazione o libera docenza in radiologia; i candidati al concorso ad un posto di medico anestesista della specializzazione o libera docenza in anestesiologia.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *a*) è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940/45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, numero 137, e successive integrazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, a norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare e croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) si cumulano fra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; la elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2) della lettera *d*) salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

2) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

3) per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio, ai sensi della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

4) per i mutilati e gli invalidi del lavoro e per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I dipendenti a rapporto d'impiego, in servizio presso l'istituto alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di cui trattasi, possono partecipare ai concorsi stessi qualunque sia la loro età.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione ai concorsi redatte in carta bollata e secondo lo schema allegato al presente bando dovranno essere presentate o fatte pervenire in piego raccomandato alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio V - Sezione I) in Roma 00100, viale dell'Agricoltura - EUR, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a data apposto dall'istituto.

Non saranno ammessi ai concorsi quei candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alla direzione generale dell'istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'istituto).

Parimenti non saranno ammessi ai concorsi quei candidati che, anche se in tempo utile, avranno presentato la relativa domanda ad amministrazioni diverse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Coloro che intendono partecipare a più di uno dei concorsi di cui trattasi dovranno inoltrare una domanda per ogni concorso.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15: funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere autenticata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante l'unità di appartenenza.

Art. 5.

Presentazione dei titoli professionali, accademici e scientifici Termini e modalità

Agli effetti dell'attribuzione dell'apposito punteggio per i titoli di cui al successivo art. 8, i concorrenti dovranno allegare alla domanda, unitamente ad un elenco in duplice copia, i certificati comprovanti le votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami speciali, le conseguite specializzazioni o libere docenze, i titoli scientifici, accademici, professionali (quali, ad esempio, i titoli relativi ai concorsi, alle borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, ai servizi prestati, ecc.); le pubblicazioni a stampa, da esibirsi in duplice copia, ed ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse.

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 6.

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici saranno nominate dal presidente dell'istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potranno essere suddivise in sottocommissioni.

Art. 7.

Prove d'esame

Le prove d'esame, la cui durata sarà stabilita dalla commissione giudicatrice di ciascun concorso, consisteranno:

Per il concorso a novanta posti di assistente tisiologo:

a) in una prova scritta su argomenti di patologia medica con eventuale particolare riguardo alla pneumologia;

b) in una prova clinica consistente nell'esame anamnestico, semeiologico e radiologico di un malato, col sussidio di eventuali elementari ricerche di laboratorio;

c) in una prova orale su argomenti di clinica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.

Per il concorso a dieci posti di assistente ortopedico:

a) in una prova scritta su argomenti di ortopedia;

b) in una prova clinica consistente nell'esame di un infermo affetto da tbc osteoarticolare, col corredo di eventuali indagini collaterali;

c) in una prova orale su argomenti di ortopedia.

Per il concorso a quattordici posti di assistente pediatra:

a) in una prova scritta su argomenti di pediatria;

b) in una prova clinica consistente nell'esame di un bambino corredato di documentazione radiografica e di eventuali ricerche di laboratorio pertinenti alla specialità;

c) in una prova orale su argomenti di pediatria.

Per il concorso ad otto posti di medico laboratorista:

a) in una prova scritta su argomenti di diagnostica di laboratorio;

b) in una prova pratica consistente nello svolgimento e nella valutazione critica di una indagine diagnostica di laboratorio in una delle seguenti discipline, a scelta del candidato: fisiopatologia cardiorespiratoria, batteriologia, immunologia, chimica clinica, istologia patologica;

c) in una prova orale su fondamentali nozioni di fisiopatologia, di batteriologia, di immunologia, di chimica clinica e di anatomia patologica.

Per il concorso a sette posti di medico radiologo:

a) in una prova scritta su argomenti di radiologia;

b) in una prova pratica consistente nell'esame radiologico di un ammalato con particolare riguardo all'apparato respiratorio;

c) in una prova orale su argomenti di radiologia.

Per il concorso ad un posto di medico anestesista:

a) in una prova scritta su argomenti di anestesiologia;

b) in una prova pratica consistente nella preparazione, intubazione e anestesia di un operando;

c) in una prova orale sulla anestesiologia, sui criteri fisiopatologici valutativi dell'operando ai fini della anestesia, sulla rianimazione e sull'assistenza nell'immediato periodo post-operatorio, sulla organizzazione di un servizio anestesiologico.

Il luogo, il giorno e l'ora in cui si effettueranno le prove scritte saranno comunicati in tempo utile ai candidati ammessi ai concorsi mediante lettera raccomandata e, comunque, mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per avere accesso all'aula d'esame il candidato ammesso a sostenere le prove d'esame dovrà presentare idoneo documento di riconoscimento.

Art. 8.

Votazioni minime

I candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a sette punti su dieci saranno ammessi alle altre prove d'esame.

Saranno considerati idonei i candidati che avranno riportato nella prova clinica o pratica e nella prova orale una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Il punteggio per i titoli non potrà superare i dieci punti. La commissione giudicatrice di ciascun concorso stabilirà, prima dell'effettuazione delle prove d'esame, i criteri per la valutazione dei titoli.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli, nella prova scritta, nella prova clinica o pratica e nella prova orale.

Art. 9.

Formazione della graduatoria

La graduatoria di merito di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata.

Nei casi di parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatti di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) i combattenti od equiparati;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dello istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

I candidati che avranno conseguito l'idoneità dovranno far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, sotto pena di decadenza dai relativi benefici, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza per la nomina sopra elencati, redatti in conformità delle disposizioni al riguardo vigenti.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei di ciascun concorso, ai fini del conferimento della nomina, saranno formate con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia, tenendo conto delle riserve di posti previste in favore di particolari categorie di cittadini (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, invalidi civili, sordomuti, ex combattenti ed equiparati).

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

La graduatoria di merito e la graduatoria dei vincitori e degli idonei di ciascun concorso saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma di laurea in originale o in copia autenticata. In luogo di detto diploma, è data facoltà di produrre, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, in carta bollata, copia autentica dello stesso fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

c) certificato rilasciato dal competente ordine professionale comprovante la iscrizione all'albo e la relativa decorrenza;

d) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dall'art. 3 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a' termini del precedente art. 9;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

f) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che a' termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

g) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

h) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio militare, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i

sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva, che ancora non abbiano prestato servizio militare, o certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva per i riformati o rivedibili, o, infine, certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco comprovante l'iscrizione nelle liste di leva per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

Inoltre i vincitori del concorso a dieci posti di assistente ortopedico, a quattordici posti di assistente pediatra, a sette posti di medico radiologo e ad un posto di medico anestesista dovranno produrre rispettivamente il diploma di specializzazione o libera docenza in ortopedia, in pediatria, in radiologia e in anestesiologia.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica a prestare servizio presso le istituzioni sanitarie, l'amministrazione inviterà i candidati, utilmente collocati in graduatoria, presso l'ospedale più vicino alla residenza dei candidati stessi, perchè, fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati, invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica da un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'istituto l'amministrazione ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'I.N.P.S. sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato d'ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 11.

Assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che, pur avendo superato le prove d'esame, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'istituto stesso.

I vincitori dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'istituto nei confronti dei dipendenti dell'istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno considerati rinunciatari al posto.

Ai candidati nominati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme in vigore.

Il presidente: FANELLI

ALLEGATO

(Carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio V - Sezione I - Viale dell'Agricoltura - 00100 ROMA (EUR)

. l . sottoscritt.
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat . . a . . il .
. (2) domanda di essere ammess . a partecipare al concorso a . . posti di . . . . .

A tal fine . l . sottoscritt . . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito il . . . . . (indicare giorno, mese ed anno) presso . . . . (indirizzo dell'università);

e) di essere abilitat . . all'esercizio professionale dal . . . . . ;

f) di essere iscritt . . all'albo professionale dal . . . . ;

g) di essere in possesso della specializzazione o della libera docenza in . . . . . conseguita il . . . . . (indicare giorno, mese ed anno) presso . . . . . . (5) (indirizzo dell'università);

h) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare nella seguente posizione . . . . ;

i) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età in base al titolo . . . . (6);

l) di essere residente nel comune di . . . . . (provincia di . . . . (7).

. l . sottoscritt . . unisce alla presente domanda i titoli e le pubblicazioni che intende far valere, corredati dal relativo elenco in duplice copia.

In caso di nomina . l . . sottoscritt . . è dispost . . a raggiungere qualsiasi residenza.

. l . sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8) impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . .
(comprensivo del codice di avviamento postale)

Luogo e data . . . .

Firma

. . . .
(da autenticarsi da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15: funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario indicato dal sindaco) (9)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S., indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Solo per i candidati al concorso a dieci posti di assistente ortopedico, al concorso a quattordici posti di assistente pediatra, al concorso a sette posti di medico radiologo e al concorso ad un posto di medico anestesista.

(6) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 3 del bando.

(7) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(8) I dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) Per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere autenticata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Visto, *Il presidente*: FANELLI

(8967)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di paleontologia dell'Università di Parma.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di paleontologia dell'Università di Parma si svolgeranno presso l'istituto di paleontologia dell'Università di Parma, con inizio il giorno 13 ottobre p.v., alle ore 9.

(9138)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a venti posti di capo ufficio aggiunto, nel ruolo dei capi ufficio statistica della carriera direttiva degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le prove scritte del concorso per esami a venti posti di capo ufficio aggiunto (ex coeff. 229) nel ruolo dei capi ufficio statistica della carriera direttiva degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 3 marzo 1970, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 19, 20 e 21 ottobre 1970, alle ore 8,30.

(8863)

MINISTERO DELLA DIFESA

Data della prova scritta del concorso per esami a due posti di assistente di fisica nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica.

La prova scritta del concorso per esami a due posti di assistente di fisica nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica, indetto con decreto ministeriale 16 aprile 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 2 agosto 1969, avrà luogo a Pozzuoli presso la sede della Accademia aeronautica il 20 ottobre 1970, con inizio alle ore 9.

(9156)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PERUGIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Perugia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. AG.7/818 in data 1° luglio 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. AG. 7/819 del 1° luglio 1970, con il quale il dott. Umberto Zampetti è stato dichiarato vincitore del posto di veterinario condotto del comune di Gubbio;

Preso atto della nota n. 16543 in data 18 agosto 1970, con la quale il comune di Gubbio partecipa che il dott. Umberto Zampetti ha rinunciato alla nomina per il posto di che trattasi;

Ritenuto che per effetto di tale rinuncia occorre procedere all'assegnazione della citata condotta veterinaria secondo l'ordine della graduatoria di merito;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dai candidati nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Enzo Pierangeli, nato a Città di Castello il 27 luglio 1921, è assegnato alla condotta veterinaria del comune di Gubbio.

Il sindaco del comune di Gubbio è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale e del comune interessato.

Perugia, addì 9 settembre 1970

Il veterinario provinciale: BALDONI

(8883)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1970, n. 13.

Ordinamento delle piste destinate alla pratica non agonistica dello sci.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 28 *luglio* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

CARATTERISTICHE E CLASSIFICAZIONE DELLE PISTE

Art. 1.

Nozione delle piste

Agli effetti della presente legge, per pista si intende una area innevata, ad uso pubblico, abitualmente adibita alla circolazione degli sciatori e riconosciuta tale in base ad apposito provvedimento.

Art. 2.

Classificazione delle piste

Le piste si distinguono in base alle loro caratteristiche tecniche nelle seguenti categorie:

— Camposcuola:
Area in lieve pendio, priva di pericoli ed ostacoli, idonea alla circolazione di sciatori principianti, che termina su terreno tale da consentire il facile arresto;

— Pista facilissima: (A)
Percorso di lunghezza e dislivello limitati, idoneo, in normali condizioni di neve, alla circolazione di sciatori capaci di eseguire almeno curve lente a spazzaneve, sia a monte che a valle;

— Pista facile: (B)
Percorso di pendenza moderata, senza notevoli variazioni di difficoltà, idoneo, in normali condizioni di neve, alla circolazione di sciatori capaci di eseguire curve a largo raggio a media velocità, sia a monte che a valle;

— Pista di media difficoltà: (C)
Percorso di pendenza e dislivello vari, idoneo, in normali condizioni di neve, alla circolazione di sciatori capaci di eseguire correttamente curve veloci, sia a monte che a valle;

— Pista difficile: (D)
Percorso di notevole e varia pendenza, idoneo, in normali condizioni di neve, alla circolazione di sciatori capaci di eseguire curve a corto raggio, ad elevata velocità e su qualunque pendio.

Art. 3.

Requisiti tecnici delle piste

Le piste devono possedere i seguenti requisiti tecnici:

a) la pista deve essere tracciata in zone idrogeologicamente idonee e normalmente non soggette a frane o valanghe durante il periodo di esercizio;

b) la pista deve essere di una larghezza non inferiore a metri 20 e presentare un franco verticale libero non inferiore a metri 3,50 in condizioni di medio innevamento.

Possono essere ammesse larghezze e franchi inferiori per brevi tratti appositamente segnalati, dove la pista non presenti alcun pericolo e possono essere imposte larghezze superiori o appositi ripari nei punti in cui la conformazione del terreno lo renda necessario;

c) l'andamento della pista deve essere tale da non provocare, in condizioni di media velocità, l'involontario od improvviso stacco degli sci dal fondo; gli eventuali cambiamenti di pendenza dovranno essere opportunamente raccordati;

d) il fondo non innevato del tracciato deve essere privo di ostacoli o di sporgenze tali che, durante il periodo di normale innevamento della pista, possano affiorare o comunque costituire pericolo per gli sciatori;

e) la parte terminale della pista deve, per larghezza e profilo, essere tale da permettere l'agevole e sicuro arresto degli sciatori in relazione alla categoria della pista, tenuta presente anche la possibilità di stazionamento di persone in tale zona;

f) qualora la complessità e la lunghezza della pista lo richiedano, possono essere imposti dei punti fissi di chiamata, dai quali sia possibile richiedere eventuale soccorso e stabilire opportuni collegamenti;

g) la pista non deve avere attraversamenti con strade carrozzabili aperte al traffico invernale e con tracciati utilizzati da sciovie, slittovie ed altri mezzi di risalita a livello; qualora giustificati motivi richiedano l'attraversamento a livello di una strada carrozzabile, questo potrà essere consentito, caso per caso, subordinatamente all'adozione di misure atte a costringere lo sciatore ad arrestarsi prima di impegnare l'attraversamento;

h) l'area comune a più piste deve presentare caratteristiche tali da consentire l'agevole scorrimento degli sciatori provenienti dalle piste confluenti.

Art. 4.

Segnaletica

Le piste devono essere dotate dell'apposita segnaletica, che sarà determinata con il regolamento di esecuzione della presente legge.

Con proprio decreto il Presidente della Giunta regionale dispone la rimozione delle tabelle e dei segnali collocati abusivamente.

Art. 5.

Organo tecnico

Presso l'Assessorato regionale che sovraintende al turismo, sono costituite due commissioni tecniche quali organi consultivi dell'Amministrazione regionale in materia di piste di sci, competenti rispettivamente per il territorio della provincia di Trento e di Bolzano. Ciascuna commissione è presieduta dallo Assessore regionale al quale è affidata la materia del turismo o, su delega del medesimo, dall'Assessore provinciale competente.

Fanno parte inoltre di ciascuna commissione:

a) un funzionario della carriera direttiva, ruolo tecnico, dell'Ispettorato generale dei trasporti;

b) un funzionario della carriera direttiva, ruolo tecnico, delle foreste;

c) un rappresentante della rispettiva Provincia, competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, designato dalla Giunta provinciale;

d) un rappresentante della FENIT;

e) un rappresentante della FISI;

f) un rappresentante dei maestri di sci, designato dalla Associazione scuole e maestri di sci;

funge da segretario un funzionario della Divisione regionale del turismo.

I componenti della commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione degli enti ed associazioni interessati e previa deliberazione della Giunta regionale.

Le commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno cinque membri e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La composizione della commissione competente per la provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale di Bolzano.

Le commissioni rimangono in carica per la durata di cinque anni.

Ai componenti le commissioni spettano i compensi di cui alla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1, e successive modificazioni.

TITOLO II

RICONOSCIMENTO UFFICIALE DELLE PISTE

Art. 6.

Domanda per il riconoscimento

Chiunque intenda costruire una pista od ottenere il riconoscimento di una già esistente, deve presentare all'Assessorato regionale che sovraintende al turismo apposita domanda, corredata del progetto, di una relazione illustrativa e dei documenti legali attestanti la disponibilità dei terreni ricadenti nel tracciato della pista.

Il progetto è costituito da:

1) riproduzione del tracciato su scala 1:5000 su carta topografica;

2) riproduzione del tracciato su mappa catastale, firmata da un tecnico abilitato;

3) profilo altimetrico su scala 1:1000, con indicate le pendenze trasversali della pista ogni dieci metri di dislivello;

4) descrizione e schemi delle eventuali opere da effettuarsi.

Dovranno inoltre essere indicati gli eventuali mezzi di risalita, in esercizio o in progetto, con la specificazione della portata oraria degli stessi.

Qualora il richiedente non abbia la disponibilità di tutti o parte dei terreni, nella domanda dovrà chiedere che venga costituita la servitù di cui all'art. 9 e dovrà indicare i terreni a carico dei quali la servitù viene richiesta.

Il procedimento per l'imposizione della servitù è regolato dalla legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.

Art. 7.

Parere delle commissioni

L'Assessorato regionale che sovraintende al turismo trasmette la domanda alla commissione tecnica competente per territorio, prevista dall'articolo 5, la quale, previo sopralluogo da parte di uno o più componenti, a ciò di volta in volta delegati, esprime il suo parere:

a) sulla opportunità della pista in relazione alle necessità turistiche ed allo sviluppo dello sport invernale della zona interessata, nonchè in relazione agli eventuali impianti di risalita;

b) sui requisiti tecnici, sulla portata e sulla segnaletica che caratterizzeranno la pista ai fini di accertare la rispondenza della stessa alle condizioni di legge;

c) sulle condizioni di sicurezza sotto l'aspetto idrogeologico;

d) sulla categoria (campo-scuola, A, B, C e D) alla quale sarà da ascriversi la pista.

La commissione, nell'esprimere il suo parere, può suggerire eventuali obblighi da prescrivere per l'apprestamento e la manutenzione della pista.

Art. 8.

Benestare

Il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della giunta medesima, sentito il parere di cui all'articolo precedente, rilascia, con proprio decreto, ove ne ricorrano le condizioni, il benestare dell'amministrazione all'apprestamento della pista, fissando i termini di ultimazione dell'opera.

Nel caso del quarto comma dell'articolo 6, il decreto con il quale viene rilasciato il benestare equivale a dichiarazione di pubblica utilità della pista.

Art. 9.

Servitù di pista

La servitù di pista conferisce le seguenti facoltà:

a) eseguire sul terreno le opere di sbancamento, livellamento e bonifica descritte nel progetto approvato e prescritte dalla commissione con il parere di cui al precedente articolo 7;

b) eseguire le opere di taglio di alberi e rami necessari per il migliore esercizio della pista;

c) apporre sui margini della pista gli opportuni cartelli indicatori e ogni altro apprestamento di sicurezza;

d) usare liberamente del terreno per il passaggio degli sciatori e per la manutenzione del manto nevoso durante il normale periodo di innevamento;

e) inibire a chiunque - nel periodo di innevamento - durante i lavori di manutenzione, battitura e riassetto, l'accesso alla pista ed impedire altresì qualsiasi attività comunque pregiudizievole al regolare esercizio della pista.

Art. 10.

Piste comuni

Chi intende far confluire una pista in altra già esistente e riconosciuta, dovrà assumere a proprie cure e spese l'esecuzione delle opere necessarie per conferire alla pista, che viene resa comune, i requisiti di cui all'art. 3, lettera *h*), della presente legge, sopportando inoltre una parte proporzionale delle spese già fatte e di quelle richieste per la manutenzione della opera.

Alla relativa domanda, che dovrà essere redatta secondo quanto prescritto dall'art. 6 e contenere gli impegni di cui al precedente comma, dovrà essere allegata una dichiarazione di consenso del titolare della pista riconosciuta. Ove manchi tale consenso, il richiedente potrà ottenere che la pista sia resa comune, ai sensi della legge 17 maggio 1956, n. 7.

Sulla determinazione delle opere necessarie e sulla suddivisione delle relative spese decide, con proprio decreto, sentita la commissione competente per territorio di cui all'art. 5, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima.

Con lo stesso provvedimento viene determinata l'incidenza percentuale delle spese di manutenzione a carico di ciascun contitolare.

Art. 11.

Modificazione dell'esercizio della servitù

Il proprietario del terreno non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più incomodo. Del pari il titolare della servitù non può fare cosa alcuna che aggravi la servitù medesima.

Qualora il proprietario del fondo servente intenda eseguire sullo stesso innovazioni, costruzioni o impianti incompatibili con l'esercizio della servitù. dovrà offrire al titolare di questa, senza alcun supplemento di indennità, la disponibilità di altro terreno adatto all'esercizio della servitù, riconosciuto idoneo dalla commissione competente per territorio, prevista dal precedente art. 5.

Il cambiamento di terreno per l'esercizio della servitù può essere parimenti richiesto dal titolare di essa se questi provi che esso riesce di notevole vantaggio per la pista e di nessun danno al fondo.

Art. 12.

Durata della servitù coattiva

La servitù di pista potrà avere una durata pari a quella richiesta, ma comunque non superiore ad anni dieci. Nel caso di pista servita di impianto di risalita, la durata della servitù può essere aumentata fino alla scadenza della concessione dell'impianto stesso.

Alla scadenza, la servitù - ove permanga il riconoscimento della pista - può essere rinnovata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, con nuova determinazione delle indennità secondo le norme previste dalla legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.

Durante il procedimento di rinnovo il proprietario del fondo non può in alcun modo alterare la situazione del fondo stesso, nè impedire od ostacolare l'esercizio della servitù; egli ha diritto alla corresponsione dell'indennità temporanea.

Nel caso di cancellazione della pista dall'elenco di cui allo articolo 14, il fondo ritornerà gratuitamente nella piena disponibilità del proprietario nello stato in cui trovasi.

Art. 13.

Accertamento tecnico

Eseguito l'apprestamento della pista, l'interessato deve comunicare all'Amministrazione regionale il completamento della opera.

L'Amministrazione regionale procede agli opportuni accertamenti, nominando uno o più tecnici che redigeranno apposito verbale.

I tecnici sono nominati di volta in volta dall'Assessore che sovraintende al turismo, su designazione della commissione competente per territorio di cui al precedente art. 5.

Per dette prestazioni può essere concesso un assegno compensativo ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 5 gennaio 1954, numero 1.

Art. 14.

Riconoscimento ed elenco ufficiale

Sulla base delle risultanze favorevoli dell'accertamento tecnico, il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, al riconoscimento ed alla classificazione della pista e ne ordina l'iscrizione in un elenco ufficiale istituito e conservato presso l'Assessorato che sovraintende al turismo.

Nell'elenco stesso vengono indicati i titolari del riconoscimento, le caratteristiche tecniche della pista e i limiti temporali di disponibilità dei terreni.

Su richiesta degli interessati o d'ufficio, l'Amministrazione regionale può disporre periodiche revisioni delle piste. Può inoltre, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le commissioni competenti per territorio, di cui all'art. 5, prescrivere le modifiche che si rendessero necessarie e disporre la cancellazione dall'elenco di quelle piste che abbiano cessato di presentare i requisiti prescritti dalla presente legge.

Art. 15.

Conflitto di interessi

Nel caso di interferenze tra impianti di risalita e piste di discesa tali da non permettere la coesistenza, decide il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consultiva competente per territorio, di cui all'articolo 5 della presente legge, nonchè l'organo consultivo regionale per gli impianti a fune.

TITOLO III

MANUTENZIONE DELLE PISTE

Art. 16

Assunzione della manutenzione

Ove la pista non presenti, anche temporaneamente, per qualsiasi ragione, i requisiti di percorribilità previsti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, il titolare della stessa dovrà provvedere ad apporre, sia sulla pista che alle stazioni degli impianti di risalita adducenti alla pista, appositi avvisi secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione.

Il titolare della pista ha l'obbligo di curare che la stessa durante il periodo di innevamento, sia munita della prescritta segnaletica e mantenga le caratteristiche e i requisiti tecnici voluti dalla presente legge.

Le norme per la manutenzione in relazione anche alle possibili condizioni di esercizio, saranno stabilite con il regolamento di esecuzione, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

In caso di prolungata o ripetuta negligenza, il Presidente della Giunta regionale dispone la revoca del riconoscimento.

Art. 17.

Norma finanziaria

Le spese per il funzionamento delle commissioni tecniche e le spese previste dal precedente articolo 13, fanno carico per il corrente esercizio al capitolo 340 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario medesimo, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, e per gli esercizi successivi ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni finanziari medesimi.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 13 luglio 1970

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(8460)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.